

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3529 del 25/06/2026
Oggetto	OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. COOP AGRICOLA DI S. BIAGIO SOC. COOP. AGRICOLA CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AD ATTIVITÀ AGRICOLA SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA BIANZARDA, N.15/17. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2016-221 DEL 15/02/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3695 del 25/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venticinque GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. **COOP AGRICOLA DI S. BIAGIO SOC. COOP. AGRICOLA** CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AD ATTIVITÀ AGRICOLA SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA BIANZARDA, N.15/17. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2016-221 DEL 15/02/2016.**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA:

l'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n.2016-221 del 15/02/2016 a favore della Cooperativa Agricola di S. Biagio, avente sede legale e attività di supporto per l'agricoltura in Comune di Faenza, Via Bianzarda, n.15/17, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali unite alle acque reflue domestiche e alle acque di prima pioggia in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del Dlgs. 152/2006 e smi);
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n 152/2006 e smi);
- Autorizzazione all'utilizzo agronomico in terreni della provincia di Ravenna dei fanghi di depurazione prodotti dall'impianto di depurazione della Ditta Caviro Distillerie srl, sito in Comune di Faenza, Via Convertite, n.8 (ai sensi dell'art. 9 del Dlgs n.99/92);

L'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 09/07/2024 e acquisita da ARPAE con PG. 2024/128348 - pratica Sinadoc 25752/2024 dalla Ditta **Coop. Agricola di S.Biagio Soc. Coop. agricola (C.F./P.IVA 00365410398)**, con sede legale e attività di supporto per l'agricoltura in Comune di Faenza, Via Bianzarda, n.15/17 con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA di cui alla Determina n.2016/221 a seguito della installazione di un impianto per la cippatura del legno con conseguente inserimento di un nuovo titolo abilitativo ambientale: autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi); rimangono invariati i restanti titoli abilitativi già autorizzati che verranno comunque aggiornati e viene inserito l'elenco dei terreni in disponibilità per lo spandimento.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali e ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- DGR n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- DGR 1860/2006 recante "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005".

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di Utilizzazione agronomica dei fanghi da depurazione:

- Legge 130/2018 di conversione del D.L. 109/2018, art. 41;
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;
- Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34";
- Delibera della Giunta Regionale n. 2773 del 30/12/2004 " Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- Delibera della Giunta Regionale n. 285 del 14/02/2005 " Rettifica alla Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2004 n.2773 "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- Delibera della Giunta Regionale n. 1801 del 07/11/2005 " Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 23 aprile 2007, n. 550 "Programma di approfondimento delle caratteristiche di qualità dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura" (Toluene e Idrocarburi pesanti);
- Delibera della Giunta Regionale n. 297 del 14/02/2009 "Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- Delibera della Giunta Regionale n. 326 del 14/02/2019 " Disposizioni Urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione"

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Sinadoc n.**25752/2024**, emerge che:

- La Coop. Agricola di S. Biagio soc. Coop. ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 09/07/2024 apposita istanza per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n. 2016-221 del 15/02/2016 a seguito della installazione di un impianto di cippatura di biomasse legnose;

- Arpae con PG. 2024/136495 del 25/07/2024 comunicava la verifica positiva di correttezza formale della documentazione presentata e trasmessa alla Ditta dal SUAP in data 02/08/2024 (ns PG. 2024/142400);

VISTE

- La richiesta di integrazione per le emissioni in atmosfera (ns PG. 2024/148421 del 12/08/2024) e la successiva richiesta per lo scarico di acque reflue (ns PG. 2024/153730 del 26/08/2024 e trasmesse alla Ditta dal SUAP rispettivamente in data 20/08/2024 e 28/08/2024;
- La richiesta di proroga per la presentazione delle integrazioni richieste, inoltrata dalla Ditta al SUAP e acquisita da ARPAE con PG. 2024/165948) richiedendo fino al 31/10/2024 e la proroga concessa con ns PG. 2024/164858 del 12/09/2024;
- Le integrazioni presentate dalla Ditta al SUAP in data 31/10/2024 e acquisite da ARPAE con PG. 2024/197967 del 31/10/2024;

DATO ATTO che a seguito delle integrazioni presentate, è stato acquisito il parere non favorevole del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per lo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali, poiché le stesse non sono risultate esaustive e con PG. 2024/213113 del 25/11/2024, ARPAE ha richiesto ulteriore documentazione;

VISTA la richiesta di proroga presentata dalla Ditta e acquisita da ARPAE con PG. 2025/237 del 02/01/2025 e concessa alla Ditta fino al 31/01/2025 (ns PG. 2025/1209 del 07/01/2025);

Viste le integrazioni presentate dalla ditta e acquisite da questa Agenzia con PG 2025/16162 del 28/01/2025;

- Acquisito da Arpae con PG. 2025/36810 del 26/02/2025 il parere del Servizio Territoriale con il quale si comunicava l'impossibilità di esprimere un parere favorevole in mancanza degli elementi necessari per l'espressione del parere stesso;
- Con nota PG. 2025/43310 del 06/03/2025 ARPAE comunicava l'esistenza di motivi ostativi ai sensi dell'art.10bis della Legge n.241/1990 e smi, trasmessa alla Ditta dal SUAP in data 13/03/2025 (ns PG. 2025/49006);

Vista la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione necessaria al superamento dell'esistenza di motivi ostativi inoltrata dalla Ditta in data 21/03/2025 (ns PG. 2025/53933) e la proroga concessa fino al 21/05/2025 (ns PG. 2025/60585);

ACQUISITA la documentazione completa ed esaustiva presentata dalla Ditta per il superamento dell'esistenza dei motivi ostativi (ns. PG. 2025/93488 del 21/05/2025);

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, funzionali e vincolanti per l'adozione della presente AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per la matrice "scarichi idrici" (PG. 2025/104708 del 11/06/2025);

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG. 2026/26486 del 11/02/2026);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE in data 27/07/2024, mediante PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere con l'adozione dell'AUA a favore della Cooperativa Agricola di San Biagio per la propria attività di supporto per l'agricoltura e di cippatura del legno, sita in Comune di Faenza, Via Bianzarda, n.15/17 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) n. DET-2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** in favore della **Coop. Agricola di S.Biagio Soc. Coop. agricola (C.F./P.IVA 00365410398)**, con sede legale e attività di supporto per l'agricoltura sita in Comune di Faenza, Via Bianzarda, n.15/17, **per modifica sostanziale** della precedente AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n.2016/221 del 15/02/2016, a seguito della installazione di un impianto di cippatura del legno, nella persona del suo legale Rappresentante pro tempore;
2. DI DARE atto che la presente AUA per modifica sostanziale sostituisce la precedente adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n.2016-211 del 15/02/2016 sopra richiamata;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
4. Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera – di competenza ARPAE SAE - **nuovo** ;
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali unite ad acque reflue domestiche e di prima pioggia in acque superficiali - di competenza ARPAE SAE - **Modificato**;
 - **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali - di competenza comunale - **invariato**;
 - **l'Allegato D)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione all'utilizzo agronomico in terreni della provincia di Ravenna dei fanghi di depurazione prodotti dall'impianto di depurazione della Ditta Caviro Extra spa, sito in Faenza, via Convertite n.8 (ai sensi dell'art. 9 del DLgs. n. 99/92) - di competenza ARPAE SAE - **aggiornato**.
 - **l'Allegato E)** al presente provvedimento riporta l'elenco dei terreni in disponibilità della **Coop. Agricola di S.Biagio Soc. Coop. agricola** per l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione prodotti dall'impianto della società Caviro Extra spa, sito in Faenza, via Convertite n. 8 - **nuovo**
5. DI DARE ATTO che eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica costituisce modifica non sostanziale da comunicare ai sensi dell'art. 6 comma 1) del DPR n. 59/2013 ad ARPAE - SAE di Ravenna, per le valutazioni e l'eventuale aggiornamento della presente AUA.
 - l'integrazione di nuovi terreni costituisce **modifica non sostanziale** della presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - da comunicare ai sensi dell'art. 6 comma 1) del DPR n. 59/2013 ad ARPAE - SAE di Ravenna.
6. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
7. DI DARE atto che rispetto **all'impatto acustico**, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
8. DI DARE ATTO che la **validità della presente AUA**, è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente** rilascio alla Ditta da parte del SUAP territorialmente competente (**22/02/2016**) ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
9. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
10. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
11. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA per modifica sostanziale al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI E ENERGIA DI RAVENNA

Dott.ssa Tamara Mordenti

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

INTRODUZIONE e PARTE DESCRITTIVA	<p>Pratica Sinadoc 25752/2024</p> <p>L'Azienda, che svolge attività nel settore dei servizi ambientali e del recupero in agricoltura di materiali fertilizzanti, ha presentato un'istanza per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE di Ravenna con Determina Dirigenziale n°2016/221 del 15/02/2016;</p> <p>Con l'istanza depositata il proponente richiede l'inserimento delle attività di macinazione biomasse legnose di origine agricola e forestale che intende svolgere presso l'impianto sito in Comune di Faenza in Via Bianzarda n°15/17.</p> <p>La relazione tecnica esaminata, aggiornata a seguito della richiesta integrazioni, fornisce informazioni in merito alla descrizione puntuale delle operazioni di triturazione e successiva vagliatura delle biomasse; vengono fornite indicazioni sulle dimensioni del cippato oltre a specificare la destinazione finale delle operazioni di sovrillo che danno origine a materiali inidonei alla combustione, costituiti da una matrice terrosa denominata Ammendante Vegetale Semplice non compostato (A.V.S.).</p> <p>Il proponente allega all'istanza l'iscrizione al Registro dei fertilizzanti per l'ammendante vegetale semplice non compostato, ai sensi del D.Lgs. 75/2010 Allegato 13 Tab.1.</p> <p>Viene esaminato il documento "Analisi dell'impatto odorigeno - Relazione di ricognizione, Edizione 25 Ottobre 2024, in cui vengono descritte le attività svolte e analizzate le criticità legate all'impatto odorigeno dovuto allo stoccaggio del premacinato, del cippato e dell'Ammendante Vegetale Semplice. Viene indicato un tempo di residenza medio di circa 6 mesi per la biomassa legnosa in ingresso in attesa dei processi di triturazione, che viene stoccata in due aree dedicate e separate fra loro;</p> <p>La Ditta dichiara altresì che il materiale lavorato prevede una suddivisione per lotti di produzione (n°2), tramite lo stoccaggio in due aree dedicate e separate fra loro, chiarendo che il/i prodotto/i ottenuti dalle lavorazioni verranno inviati a destinazione entro un termine temporale quantificato in 24/48 ore.</p> <p>Il Gestore ha presentato una planimetria dettagliata dell'area in cui verrà svolta l'attività, riportando le aree adibite allo stoccaggio del materiale ligneo vergine/cippato, le aree adibite allo stoccaggio dell'ammendante vegetale semplice non compostato con indicazione delle distanze fra i vari cumuli.</p>
---	---

PRESCRIZIONI	<ol style="list-style-type: none">1. Lo stoccaggio in cumuli del premacinato, del cippato e dell'Ammendante Vegetale Semplice dovrà avere un'altezza non superiore a 5 metri.2. La mitigazione delle emissioni diffuse correlate alle operazioni di triturazione della biomassa legnosa, soprattutto nella stagione estiva, deve prevedere la bagnatura dei cumuli, delle piste di carico/scarico e della viabilità principale.3. Deve essere inoltre prevista la realizzazione di un filare alberato realizzato su una barriera di terra per tutta l'area in cui vengono lavorate le biomasse.4. Nelle giornate particolarmente ventose devono essere sospese le attività di lavorazione e ritiro delle biomasse.

**SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI UNITE AD
ACQUE REFLUE DOMESTICHE E AD ACQUE DI PRIMA PIOGGIA.**

Condizioni:

- le acque da scaricare sono costituite da acque reflue industriali provenienti dal lavaggio di mezzi agricoli, unite ad acque di prima pioggia ai sensi della DGR n.286/05, provenienti dal dilavamento dei piazzali di transito dei mezzi (mq. 3500) e da aree a servizio dell'attività (mq 400) e ad acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici degli uffici dell'attività di deposito, riparazione e lavaggio di mezzi meccanici utilizzati per varie lavorazioni agricole;
- con la richiesta di modifica sostanziale dell'AUA la Ditta richiede:
 - l'inserimento nell'insediamento esistente di una ulteriore attività relativa alla triturazione, vagliatura e cippatura del legno;
 - un ampliamento della superficie dell'insediamento (superficie permeabile) in cui verranno predisposte le nuove aree di lavoro e di deposito del materiale legnoso.
- Nello specifico la suddetta nuova area di lavoro e di deposito del materiale legnoso ha un'estensione di 8000 mq ed una pavimentazione permeabile in cui insistono delle aree di transito (5250 mq), delle aree di carico/scarico (750 mq), dei depositi di materia prima (1500 mq di cumuli di materiale legnoso, premacinato e cippato) e 500 mq divisi in due di accumuli di A.V.S. (ammendante vegetale semplice non compostato). Circa 6000 mq (5250 + 750 mq) sono quindi dedicati alla circolazione dei mezzi per il carico/scarico del materiale legnoso e nei quali vengono dislocati i cippatori e trituratori in prossimità dei cumuli.
- In merito al tale area la ditta dichiara che la stessa ha un'estensione totale di 8000 mq e che le attività svolte nelle aree scoperte permeabili non sono assoggettate alla DGR 286/05 e DGR 1860/06. Su tale area non saranno predisposte nuove reti fognarie e non sono previsti scarichi di acque reflue.
- Viene inserito un filtro a spazzola catenaria sulla linea di depurazione delle acque reflue industriali, nello specifico tra la vasca "VX" definitiva "vasca di rilancio" e la vasca di accumulo "V1". L'impianto dispone anche di un cassone contenitore chiuso ermeticamente (deposito "L1") per la separazione e la raccolta dei residui solidi sospesi legnosi (EER 020103).
- Viene effettuata la segregazione della rete fognaria delle acque di seconda pioggia al fine di non farle più confluire nel pozzetto di campionamento delle acque di prima pioggia (pozzetto C1).
- Nei due pozzetti della rete fognaria nera rappresentati nel locale adibito ad officina vengono convogliate solo le acque derivanti da un lavandino per lavaggio mani e che nell'officina non ci sono attività che generano altre acque reflue. I pozzetti esterni posti sotto tettoia in

prossimità dell'officina sono dichiarati ciechi e adibiti alla raccolta di sversamenti di eventuali perdite di oli e scarti oleosi delle attività di lubrificazione e manutenzione meccanica.

- I rifiuti raccolti nei pozzetti sono regolarmente smaltiti ai sensi del D.Lgs 152/06;
- La ditta dichiara inoltre invariati rispetto all'AUA vigente:
 - la superficie esistente assoggettata alla DGR 286/05 (area di distribuzione carburanti) per le acque di prima pioggia e i relativi sistemi di trattamento;
 - i sistemi di trattamento e la relativa rete fognaria delle acque reflue domestiche della palazzina uffici e della palazzina ad uso spogliatoio addetti/ casa custode;
- La planimetria della rete fognaria "PLANIMETRIA GENERALE SCHEMA RETE FOGNARIA del 06/05/2025", dovrà in ogni caso essere coerente con la descrizione della rete fognaria esistente (invariata) descritta nella relazione tecnica.

Ed inoltre,

- le acque reflue industriali unite alle acque reflue domestiche vengono trattate in un sistema costituito da un depuratore ad ossidazione totale ed a portata costante da 10 mc/giorno, in modo da riuscire a gestire i picchi di utilizzo dell'area lavaggio durante il periodo estivo - autunnale;
- le acque di prima pioggia vengono trattate in un impianto dotato di pozzetto deviatore per le acque di seconda pioggia, vasca di accumulo e sedimentazione, separatore oli in monoblocco con serbatoio recupero olio;
- I dimensionamenti della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione e del disoleatore, sono conformi a quanto previsto dalla DGR n.286/05;
- le acque reflue domestiche subiscono un pretrattamento in una fossa biologica e in un degrassatore, si uniscono alle acque reflue industriali e, dopo aver subito un trattamento in un impianto biologico ad ossidazione totale e portata costante vengono convogliate nel pozzetto ufficiale di prelevamento; b) le suddette acque di prima pioggia previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, si uniscono alle acque reflue industriali e acque reflue domestiche, e vengono scaricate in un fosso che confluisce nello scolo consorziale Ramo Toscarino, bacino idrografico del Candiano – Piallassa Baiona;
- A riempimento avvenuto della vasca di prima pioggia, le acque di seconda pioggia vengono convogliate, tramite scolmatore, direttamente in acque superficiali.

Prescrizioni:

1. lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento posto subito a valle del sistema di trattamento e indicato con la lettera "C" nello schema della rete fognaria allegata al presente provvedimento, deve essere conforme ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06;
2. Lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento subito a valle

del sistema di trattamento e indicato con la lettera "C" nello schema della rete fognaria allegata al presente provvedimento, deve essere conforme ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06, per i parametri Solidi Sospesi totali, COD, Idrocarburi totali;

3. Con cadenza almeno annuale, dovrà essere effettuata un'analisi delle acque reflue industriali scaricate su campione rappresentativo, che attesti la conformità alla tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06, firmato da tecnico abilitato, da conservare ed essere resa disponibile nel caso di eventuali controlli. I parametri da ricercare sono: pH - Solidi sospesi Totali - COD - Idrocarburi totali - Tensioattivi totali - Fosforo Totale - Azoto ammoniacale- Azoto nitroso - Azoto nitrico;
4. Con cadenza almeno annuale, dovrà essere effettuata un'analisi delle acque di prima pioggia scaricate su campione rappresentativo, che attesti la conformità alla tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06 per i parametri Solidi Sospesi totali, COD, Idrocarburi totali, firmato da tecnico abilitato, da conservare ed essere resa disponibile nel caso di eventuali controlli;
5. I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., dovranno essere mantenuti sempre accessibili in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.
6. Ad evento meteorico esaurito va garantito lo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiali entro le 48 – 72 ore successive all'ultimo evento piovoso, come previsto dalla DGR 286/2005 e la pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere i reflui nel disoleatore, con una portata pari a quella dichiarata nel progetto.
7. I pozzetti di campionamento terminali, idonei al prelevamento dei campioni di acque di scarico (identificati con la lettera "C" nella planimetria) ed i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti dovranno essere mantenuti sgombri da materiali di lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico, in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del DLgs. 152/06 e s.m.i.;
8. Va effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e al depuratore ad ossidazione totale al fine di mantenerli sempre in perfetta efficienza, anche mediante asportazione dei sedimenti e degli oli accumulati (per quel che riguarda l'impianto di prima pioggia). Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza alla parte IV del DLgs 152/06 s.m.i.;
9. La ditta dovrà annotare sul registro di carico e scarico vidimato, tutte le asportazioni di fanghi e/o oli. Il registro, i formulari ed i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
10. l'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema che segnali il riempimento della vasca di stoccaggio degli oli e di un sistema finale di chiusura dello scarico che impedisca sversamenti accidentali dei reflui non trattati;
11. I punti di prelievo ai fini del controllo della qualità degli scarichi delle acque reflue industriali

e delle acque di prima pioggia sono indicati con la lettera C nella planimetria denominata schema rete fognaria, che costituisce parte integrante della presente AUA;

12. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data comunicazione a questa ARPAE SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente;
13. Lo scarico non deve compromettere l'uso irrigui delle acque presenti nella rete dei canali consorziali;
14. dovrà essere effettuata periodica manutenzione/pulizia all'impianto di trattamento (filtro a spazzola catenaria) delle acque reflue industriali al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione.
15. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza dalla parte IV del D.Lgs 152/06 smi;
16. La planimetria aggiornata della rete fognaria e corrispondente alle condizioni e prescrizioni sopra richiamate, deve essere tenuta presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza.

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE PRESCRIZIONI

- Le acque da scaricare sono costituite da acque reflue domestiche derivanti da un'attività di palazzina servizi ed alloggio custode;
- Il numero massimo degli abitanti equivalenti dell'insediamento risulta essere di 12, in relazione al numero massimo di addetti dichiarati all'atto della domanda ed al numero e alle dimensioni delle camere da letto dell'appartamento del custode;
- le acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento vengono trattate preventivamente in degrassatore e fossa Imhoff, inviate ad un filtro batterico aerobico, successivamente ad un'altra fossa imhoff, ed infine scaricate previo pozzetto ufficiale di prelevamento, in acque superficiali;
- i sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'attività, rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/03 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (12 AE).

CONDIZIONI:

1. gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori e fosse imhoff, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
2. Per quanto possibile dovrà essere ridotto al minimo lo scarico nella fognatura interna delle sostanze chimiche utilizzate per la pulizia dei locali (candeggina, ammoniaca, ecc.);
3. Ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative dello scarico dovrà essere comunicata al Comune di Faenza e all'ARPA – Servizio Territoriale di Faenza-Bassa Romagna e sarà soggetta al rilascio di nuova autorizzazione allo scarico;
4. Il pozzetto di prelevamento delle acque reflue domestiche, dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;
5. La planimetria della rete fognaria, allegata alla domanda, costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico. La planimetria deve essere tenuta presso l'impianto, a disposizione degli organi di controllo.

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DELLA DITTA CAVIRO EXTRA SPA SITO IN FAENZA, VIA CONVERTITE N.8.

CONDIZIONI:

1. La Caviro Extra Spa è un'azienda agroalimentare la cui attività è oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e s.m.i.. La ditta si occupa di distillazione, stoccaggio alcool, produzione di tartrato di calcio, lavorazione della feccia, produzione di mosto concentrato rettificato e mosto concentrato tradizionale (MCR, MCT), lavorazione di vinacce, produzione vinaccioli e buccette essiccati.
2. L'impianto di depurazione aziendale avente una potenzialità pari a 1.100.000 abitanti equivalenti raccoglie i reflui provenienti dagli impianti dello stabilimento, tutte le acque chiare dei piazzali e reflui esterni qualificati come rifiuti speciali non pericolosi rientranti nella lista positiva di cui alla tabella 1, Deliberazione Giunta Regionale n. 1801/2005. L'attività di trattamento e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi (R3) è autorizzata all'interno dell'AIA sopra citata.
3. Il processo di depurazione consta di una fase di digestione anaerobica, che raccoglie le borlande di feccia, le borlande di vino e i reflui da ditte esterne, e una fase aerobica al quale confluiscono i reflui da MCR, i reflui da rigenerazione di resine trattamento acque, acque chiare da fognature interne e ricircolo del chiaro dal bacino di ispessimento. Lo stadio ossidativo è costituito da denitrificazione, ossidazione e nitrificazione, post-denitrificazione e aerazione finale. E' presente inoltre un impianto di desolfatazione delle acque reflue provenienti dalla rigenerazione dei mosti.
4. I fanghi di supero provenienti dalla sezioni ossidativa, con codice EER 190812 vengono destinati alla combustione mentre i fanghi anaerobici destinati all'utilizzo agronomico sono fanghi biologici disidratati aventi codice EER 020705
5. I fanghi di depurazione prodotti dall'impianto di depurazione sono messi in riserva nello stoccaggio aziendale dentro il sito dell'impianto di depurazione, autorizzato con AIA - DETAMB-2019-5292 del 15/11/2019 e s.m.i.
6. Il fango, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs n. 99/92 e punto 4.6 della DGR 1801/20505, risulta essere:
 - sottoposto a trattamento di stabilizzazione mediante digestione anaerobica con un abbattimento delle sostanze volatili maggiore del 35%;
 - idoneo a produrre effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
 - privo di sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.
7. Con nota PG 83075/2026 del 06/05/2026 è stata presentata la tabella riepilogativa delle superfici utili spandibili in disponibilità alla data di adozione della presente AUA .
8. i mezzi impiegati per il trasporto e la distribuzione dei fanghi sono costituiti da autocarri e mezzi cassonati idonei al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
9. i Piani di Distribuzione dei Fanghi verranno aggiornati con cadenza annuale e mantenuti agli atti di ARPAE SAE di Ravenna ;

PRESCRIZIONI:

- A. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAE di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;
- B. qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
- C. qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAE di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
- D. nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo.
- E. La quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- F. alla notifica vanno allegati i piani di distribuzione redatti con la media aritmetica dei valori analitici contenuti nei 4 certificati più recenti, effettuati dalla Società Caviro EXTRA spa con cadenza trimestrale, ai sensi del D.lgs n.99/92,
- G. Con cadenza annuale va presentata la dichiarazione di messa in disponibilità di utilizzo da parte della Società Caviro Extra spa dello stoccaggio fanghi di proprietà.
- H. l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti.
- I. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
- J. Indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi.
- K. Dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);

- L. i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
- M. è fatto obbligo, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAE di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale; facendo riferimento ai terreni e alle colture dei piani di distribuzione presentati e conservati agli atti di questa Struttura di ARPAE;
- N. l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo, il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione scritta, tramite PEC o a mezzo fax, ad ARPAE SAE di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto;
- O. è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- P. Al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
- Q. l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
- R. al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAE di Ravenna , entro la fine di aprile di ogni anno, la "Tabella di raccolta dati",Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;
- S. Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i

terreni destinati al riutilizzo;

T. l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale:

- è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
- è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
- è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;
- è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
- le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti **NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI** di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;
- Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n.. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

ELENCO TERRENI IN DISPONIBILITA' PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI prodotti dall'impianto della società Caviro Extra spa, sito in Faenza, via Convertite n. 8 .

Comune	Foglio/sez	Mappali	SUS (ha)
Lugo	125	445	1,06
Lugo	130	149; 168p; 187p	3,94
Faenza	230	149; 151	8,7
Faenza	231	89	8,2
Faenza	56	78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 86; 96; 117; 119	7
Russi	31	186; 194; 196	3,76
Russi	32	82; 90; 91; 92; 94; 96; 97; 142; 233; 235; 237; 240; 242; 245; 289; 292	25,58
Faenza	26	2; 35; 36; 64; 94	3,9
Russi	32	260; 265; 268	1,25
Russi	33	85; 306	6,1
Faenza	56	41; 76; 77; 100	10,01
Russi	28	31; 50; 60; 126; 127; 128; 186; 203; 221	5
Faenza	232	9; 76	17
Russi	38	74; 96; 99; 136; 138	20
Russi	39	85; 153; 170; 172; 181	6,97
Russi	44	144	1,93

Comune	Foglio/sez	Mappali	SUS (ha)
Russi	28	11; 66; 95	4,19
Russi	43	54; 55; 56; 57; 59	3,9
Russi	2	106; 107	5,62
Russi	5	1; 6; 67; 68; 69	11,38
Lugo	129	39; 103; 104; 105; 106; 110; 111; 112; 132; 147; 149	15
Massalombarda	38	100; 106; 107; 113; 115	20,89
Conselice	39	19; 21; 33; 39; 40; 43; 44; 57; 59; 104; 105; 106; 113; 123	14,88
Conselice	40	137	12
Conselice	41	94; 130	2
Cotignola	7	83	15
Bagnacavallo	61	143; 144; 145; 226; 228	5
Lugo	125	134; 383; 384; 385; 386; 439; 441	5
Lugo	129	97; 98; 99; 122; 123; 139	3,6
Alfonsine	92	72; 144; 145; 146	30,87
Alfonsine	93	51; 76; 141; 148	43,18
Alfonsine	104	25	6,64
Alfonsine	105	18; 41; 53; 60; 61	63,04
Alfonsine	55	67; 124; 129; 131	16,8
Alfonsine	56	109; 117; 118	6,81
Alfonsine	104	158; 159; 160; 161; 262	12,68

Comune	Foglio/sez	Mappali	SUS (ha)
Ravenna	91/A	55; 56; 57; 58; 59	23
Lugo	43	55; 289; 290; 291; 292; 293; 294; 295; 296	8,3
Lugo	22	145; 146; 270; 271; 272; 273;	4
Lugo	23	220; 221; 234; 235; 236; 237; 238; 239; 240	16,14
Lugo	29	4; 14; 21; 80; 116; 140; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 155; 158; 162; 163; 164; 172	56,67
Lugo	30	144; 145	7,86
Faenza	113	134	2,8
Ravenna	59/B	31; 32; 34	10
Ravenna	37/A	19; 191; 194	7,55
Faenza	21	68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 77; 78	17
Ravenna	136/A	236; 291; 367; 373	9,5
Bagnacavallo	48	122; 221; 223	8,3
Bagnacavallo	49	19;75	2,2
Bagnacavallo	49	205	1,6
Bagnacavallo	50	19; 145; 147; 148	4,5
Bagnacavallo	49	177; 178; 180; 181; 182	6,16
Bagnacavallo	50	198; 199; 284	1,7
Bagnacavallo	60	258; 301	1,5
Bagnacavallo	61	130; 131; 133; 134; 168; 169; 250p	7,45
Faenza	113	66; 77; 112; 115; 116; 119; 121; 125; 130; 131	6,57

FAC SIMILE COMUNICAZIONE

ARPAE - SAE

pec: ravenna@pec.arpae.it

Servizio territoriale competente

OGGETTO : Comunicazione di inizio delle operazioni di utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura (ai sensi del paragrafo XV punto 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/2004 e successive modifiche e integrazioni)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ della ditta

_____ comunica che in data _____

inizierà le operazioni di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura provenienti dall'impianto di

depurazione della ditta _____ come da notifica inviata ad ARPAE -

SAC di Ravenna in data _____.

L'utilizzazione dei fanghi avverrà sui seguenti terreni:

Comune	Indirizzo	Foglio	Particella/e	Lotto funzionale di stoccaggio utilizzato

Le operazioni di spandimento del fango sul suolo agricolo saranno effettuate dalla ditta:

_____ utilizzando i seguenti mezzi:

_____ I quantitativi tal quale di fango che verranno utilizzati saranno pari a t. _____;


Le operazioni di utilizzo dei fanghi termineranno in data _____;

Referente delle operazioni di spandimento (nome cognome) _____ recapito telefonico _____

Luogo _____ data _____

Firma _____

PLANIMETRIA GENERALE SCHEMA RETE FOGNARIA



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.